

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2025-A-bis

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONALUMI)

Comunicato alla Presidenza il 23 gennaio 1992

sussequentemente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 gennaio 1992 degli articoli da 18 a 34 del disegno di legge n. 2025

(V. Stampato n. 2025-A)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Riordinamento del Ministero degli affari esteri

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
e col Ministro per la Funzione Pubblica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1989

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

... omissis ...

(Gli articoli da 1 a 17 sono stati approvati dall'Assemblea
nelle sedute dell'8 e del 9 gennaio 1992)

Art. 15.

(Personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri: qualifiche, dotazioni organiche e funzioni)

1. Il personale dei ruoli del Ministero è costituito:

a) dal personale della carriera diplomatica;

b) dai dirigenti amministrativi;

c) dai dirigenti dei ruoli speciali;

d) dagli appartenenti alle qualifiche funzionali, inquadrati in profili professionali, correlati in particolare, oltre che alle aree amministrativo-contabile, amministrativa, delle traduzioni ed interpretariato, dell'informatica e telecomunicazioni, a quelle sociale-consolare, commerciale, della cooperazione allo sviluppo, della promozione culturale.

2. Le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle qualifiche funzionali sono stabilite nelle tabelle 1, 2 e 3. Alla ripartizione tra i profili professionali delle dotazioni organiche di ogni qualifica funzionale si provvede con decreto del Ministro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente

Art. 18.

(Personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri: qualifiche, dotazioni organiche e funzioni)

1. Il personale dei ruoli del Ministero, del quale il medesimo si avvale ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 1 ed altre pertinenti norme, è costituito:

a) dagli appartenenti alla carriera diplomatica di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge;

b) dai dirigenti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge;

soppressa

c) dagli appartenenti alle qualifiche funzionali inquadrati in profili professionali corrispondenti ai compiti istituzionali del Ministero.

2. Il personale dei ruoli del Ministero appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è ripartito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e per la funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero, in profili

(Segue: *Testo del Governo*)

rappresentative del personale del Ministero.

3. Il personale di cui al comma 1 esercita le funzioni inerenti al grado, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 19, alla qualifica o al profilo professionale cui appartiene. Al personale in servizio all'estero possono essere affidati temporaneamente, in rapporto a specifiche e motivate esigenze di servizio a carattere straordinario, funzioni diverse da quelle del grado, qualifica o profilo professionale di appartenenza.

Art. 16.

(*Avvicendamenti*)

1. I funzionari della carriera diplomatica prestano servizio presso l'Amministrazione centrale e, dopo periodi di servizio non inferiori a due anni nè superiori a quattro anni, sono destinati a ricoprire posti in organico presso uffici all'estero. Il servizio all'estero non può superare un periodo di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni nel servizio tra sede e sede. I funzionari predetti non possono essere trasferiti da una ad altra sede all'estero oppure richia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

professionali le cui dotazioni organiche complessive non superino le 6.500 unità, ivi compreso il personale in posizione soprannumeraria. Gli oneri derivanti dalla ripartizione della predetta dotazione organica di 6.500 unità non devono superare, nell'ambito delle disponibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32, i limiti di bilancio annualmente riservati al trattamento retributivo complessivamente spettante al personale delle qualifiche funzionali.

2-bis. Le dotazioni organiche complessive definite al comma 2 sono elevabili, con la procedura di cui allo stesso comma 2, entro i limiti di eventuali disponibilità finanziarie derivanti da un minore utilizzo di unità del contingente massimo di impiegati a contratto previsti dall'articolo 26, da individuarsi entro il primo anno, e successivamente ogni tre anni, con le modalità di cui allo stesso articolo 26, comma 3-bis.

3. Il personale di cui al comma 1 esercita le funzioni inerenti al grado, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 22, alla qualifica o al profilo professionale cui appartiene. Al personale in servizio all'estero possono essere affidati temporaneamente, in rapporto a specifiche e motivate esigenze di servizio a carattere straordinario, funzioni diverse da quelle del grado, qualifica o profilo professionale di appartenenza.

Art. 19.

(*Avvicendamenti*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

mati al Ministero prima che siano trascorsi due anni dalla data di assunzione delle funzioni, salvo soppressione del posto di organico o altro grave motivo, e devono essere trasferiti entro sei mesi dal compimento di un quadriennio nello stesso luogo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai dirigenti amministrativi, salvi i periodi massimi di prestazione del servizio presso l'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero, che sono rispettivamente aumentati e ridotti a sei anni.

3. Avuto riguardo alla natura dei compiti che il Ministero è chiamato ad assolvere, la norma sull'avvicendamento per esigenze di servizio si applica, altresì, al personale delle qualifiche funzionali. I relativi criteri e modalità di attuazione sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata, nel quadro delle norme sulla condotta della negoziazione previste dagli accordi derivati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, secondo un principio di tendenziale armonizzazione con le disposizioni di cui al comma 1, indipendentemente da verifiche dei carichi di lavoro e delle situazioni attinenti agli organici degli uffici all'estero.

4. Per specifiche esigenze di servizio o per altre gravi e motivate ragioni, il Ministro può disporre deroghe alle disposizioni del presente articolo, sentiti, per i capi di rappresentanza diplomatica e per i funzionari di cui all'articolo 16, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il Consiglio dei ministri e, per il restante personale, il consiglio di amministrazione.

Art. 17.

*(Formazione professionale,
Istituto per il servizio diplomatico
e internazionale, funzionari internazionali)*

1. Il Ministero promuove ogni iniziativa volta a conseguire il più elevato livello di formazione, qualificazione e specializzazione del personale mediante l'organizzazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

*(Formazione professionale,
Istituto per il servizio diplomatico
e internazionale, funzionari internazionali)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

di corsi di carattere generale o specifico, nonchè attraverso una appropriata rotazione del personale stesso in differenti posti o funzioni al Ministero ed all'estero.

2. La partecipazione ai corsi, che sono organizzati dall'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale, è obbligatoria ed è valutata ai fini delle promozioni nella carriera diplomatica e, per tutto il personale, ad altri fini collegati con le esigenze di servizio, inclusi gli avvicendamenti.

3. Oltre al corso di formazione previsto dalla procedura di concorso per l'accesso alla carriera, per i funzionari della carriera diplomatica possono essere promossi corsi, comprendenti anche cicli formativi presso istituzioni nazionali, estere o internazionali:

a) per l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei funzionari di grado inferiore a consigliere di ambasciata, anche ai fini dell'approfondimento delle specializzazioni conseguite durante il corso di formazione per l'accesso alla carriera o dell'acquisizione di specializzazioni richieste da sopravvenute esigenze di servizio;

b) per specifiche qualificazioni professionali di singoli funzionari, anche in vista della destinazione a posti all'estero cui siano collegate funzioni in settori di specializzazione diversi da quella posseduta.

4. In coordinamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione sono organizzati corsi di formazione e qualificazione per il personale delle qualifiche dirigenziali, con particolare riferimento alla destinazione al servizio all'estero. Il predetto personale può essere inviato presso enti, organizzazioni o istituti di studi specializzati per cicli di aggiornamento in materie connesse all'esercizio delle funzioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme:

a) per l'organizzazione, in coordinamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di corsi, anche obbligatori, di formazione e qualificazione per il personale delle qualifiche dirigenziali del Ministero, incluso l'invio presso enti, organizzazioni o istituti di studi specializzati per cicli di aggiornamento in materie connesse all'esercizio delle funzioni, con particolare riferimento alla destinazione al servizio all'estero;

b) per l'organizzazione, in coordinamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di corsi per dirigenti di

(Segue: *Testo del Governo*)

5. Il personale delle qualifiche funzionali segue, durante il periodo di prova o nel primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo, corsi di formazione professionale, di lingue straniere e, ove previsto, di qualificazione, in relazione ai profili professionali. I corsi predetti, unitamente ad altri rivolti a sviluppare componenti professionali dei profili suscettibili di particolare qualificazione, possono essere promossi in coordinamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione. La partecipazione ai corsi per il personale delle qualifiche funzionali è valutata anche ai fini della destinazione all'estero.

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, sono stabiliti con decreto del Ministro, sentiti il comitato direttivo dell'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale ed il consiglio di amministrazione, i criteri cui sono informati i corsi previsti dal presente articolo, inclusa la compatibilità con la prestazione del servizio negli uffici, nonché quelli per l'accertamento del profitto e la formulazione del giudizio, anche eventualmente mediante prove finali. Le spese per i corsi e per la partecipazione del personale sono a carico dell'Amministrazione.

7. Oltre ai corsi previsti dal presente articolo, l'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale organizza iniziative programmate d'intesa con i singoli istituti universitari e post-universitari, oltre che con altre istituzioni culturali, rivolte a favorire in modo capillare la preparazione degli aspiranti al concorso-corso per l'accesso alla carriera diplomatica; corsi di formazione e informazione, inclusi quelli linguistici, in favore del personale non dipendente dal Ministero e dei familiari dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

altre Amministrazioni operanti in settori di attività che hanno riflessi internazionali o destinati a prestare servizio all'estero quali esperti ai sensi dell'articolo 27, nonché per i funzionari di nazionalità italiana dipendenti dalle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

5. *Identico.*

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 28, sono stabiliti con decreto del Ministro, sentiti il comitato direttivo dell'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale ed il consiglio d'amministrazione, i criteri cui sono informati i corsi previsti dal presente articolo, inclusa la compatibilità con la prestazione del servizio negli uffici, nonché quelli per l'accertamento del profitto e la formulazione del giudizio, anche eventualmente mediante prove finali. Le spese per i corsi e per la partecipazione del personale sono a carico dell'Amministrazione.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

dipendenti dell'Amministrazione destinati all'estero; attività di formazione, promozione e assistenza in vista del reclutamento di cittadini italiani da parte di enti ed organizzazioni internazionali.

8. I cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno tre anni presso organizzazioni internazionali possono partecipare ai pubblici concorsi, tenuto conto del titolo di studio e della qualificazione professionale acquisita, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche. Ove il Ministro ravvisi un interesse pubblico al conferimento a cittadini italiani di incarichi di alta responsabilità presso enti ed organizzazioni internazionali, può essere disposta, secondo le procedure dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti stabiliti ed entro un limite massimo di cinque unità, l'estensione dell'istituto dell'indennità integrativa a cittadini italiani non ricompresi tra i destinatari della norma medesima.

Art. 18.

(Ordinamento speciale della carriera diplomatica, concorso-corso per l'accesso)

1. Ai funzionari della carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con l'estero. La carriera diplomatica è carriera speciale che ha proprie attribuzioni di direzione e coordinamento, sia presso l'Amministrazione centrale che presso gli uffici all'estero, per l'esercizio delle funzioni che le competono sul piano dei rapporti internazionali, bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico-finanziario, commerciale, scientifico e tecnologico, sociale-migratorio, culturale, della stampa e dell'informazione, della cooperazione allo sviluppo.

2. Alla carriera diplomatica si accede esclusivamente al grado iniziale previo superamento di un concorso pubblico, che si articola in un concorso per esami e titoli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

Art. 21.

(Ordinamento speciale della carriera diplomatica, concorso-corso per l'accesso)

1. Alla carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni internazionali ed il coordinamento delle attività ad esse connesse. La carriera diplomatica è carriera speciale che ha proprie attribuzioni di direzione e coordinamento, sia presso l'Amministrazione centrale che presso gli uffici all'estero, per l'esercizio delle funzioni che le competono sul piano dei rapporti internazionali, bilaterali e multilaterali, nei settori inerenti ai compiti di istituto del Ministero, previsti dall'articolo 1 e da altre pertinenti norme di legge.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ed in un corso di formazione. Il concorso comprende prove scritte ed orali atte a valutare la preparazione culturale e le qualità attitudinali del candidato.

3. Per l'ammissione al concorso sono richiesti la cittadinanza italiana, una età non superiore a trentadue anni ed il possesso del diploma di laurea, oltre ad una costituzione fisica che consenta di sopportare qualsiasi clima e sia esente da gravi imperfezioni. I posti messi a concorso sono ripartiti per specializzazioni. È richiesta la comprovata conoscenza di almeno due lingue straniere. Della riserva di posti prevista dall'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fruisce anche, alle stesse condizioni, il personale dell'Amministrazione appartenente alle qualifiche dirigenziali e funzionali direttive. Le altre riserve di posti previste dalla legge valgono solo come titoli di preferenza a parità di merito.

4. I candidati, che conseguono l'idoneità al concorso, sono ammessi al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica, curato dall'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale, con durata annuale, nell'ordine di graduatoria correlato a quanto disposto dal comma 3 e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso aumentati di un quarto. I candidati che, pur conseguendo un giudizio di idoneità al termine del corso, non risultino vincitori possono accedere alla carriera diplomatica se i posti messi a concorso nel biennio successivo non siano integralmente ricoperti, prendendo posto dopo l'ultimo, in ordine di graduatoria, dei vincitori del concorso-corso in cui siano rimasti posti vacanti. Gli stessi candidati possono anche avvalersi di procedure specifiche promosse dal Ministero in vista dell'accesso a enti ed organizzazioni internazionali nei settori

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Per l'ammissione al concorso sono richiesti la cittadinanza italiana, una età non superiore a trentadue anni ed il possesso del diploma di laurea, oltre ad una costituzione fisica che consenta di sopportare qualsiasi clima e sia esente da gravi imperfezioni. I posti messi a concorso sono ripartiti per specializzazioni. È richiesta la comprovata conoscenza di almeno due lingue straniere. Il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti civili dello Stato di qualifica non inferiore alla ottava e ai funzionari italiani, di pari qualifica, dipendenti dalle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte. La specifica riserva per il personale dipendente dal Ministero prevista dall'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è estesa alle qualifiche superiori e costituisce titolo di preferenza e precedenza, nell'ambito della precitata riserva a favore dei dipendenti civili dello Stato. Le altre riserve di posti previste dalla legge valgono solo come titoli di preferenza a parità di merito.

4. I candidati che conseguono l'idoneità al concorso sono ammessi al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica, curato dall'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale, con durata annuale, nell'ordine di graduatoria correlato a quanto disposto dal comma 3 e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

(Segue: *Testo del Governo*)

corrispondenti alle specializzazioni acquisite nel corso di formazione, nonchè per l'ammissione ai pubblici concorsi e ai corsi per l'accesso alla dirigenza statale.

5. I candidati dichiarati vincitori sono nominati segretari di legazione con decreto del Ministro, nell'ordine della graduatoria formata a conclusione del corso di formazione. Il periodo di frequenza del corso vale come periodo di prova per i candidati dichiarati vincitori del concorso-corso e nominati in ruolo ed è computato, a tutti gli effetti, compresi quelli della progressione economica, come anzianità di grado e di carriera e valutato come servizio prestato al Ministero. Ai candidati ammessi al corso spetta, per la durata dello stesso, l'assistenza sanitaria prevista per gli impiegati civili dello Stato. Se essi prestano il servizio militare di leva, o sono ad esso tenuti, ottengono, rispettivamente, la sospensione o il rinvio della prestazione del servizio stesso.

Art. 19.

(Gradi, specializzazioni, analisi valutative e avanzamenti)

1. La carriera diplomatica si articola nei gradi stabiliti dalla tabella 1, allegata alla presente legge. I funzionari diplomatici esercitano le funzioni del grado in relazione a quanto previsto, per il servizio presso l'Amministrazione centrale, dalle pertinenti disposizioni della presente legge e, per quello presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, dalla tabella 4,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. Al fine di consentire la consultazione su basi rappresentative del personale diplomatico in ordine a materie ricomprese nell'ordinamento speciale della carriera e ai criteri che sovrintendono al sistema di avanzamento, è istituita la commissione consultiva sul servizio diplomatico, composta, su base paritaria, da rappresentanti dell'Amministrazione e da membri eletti in rappresentanza del personale della carriera diplomatica.

Art. 22.

(Gradi, specializzazioni, analisi valutative e avanzamenti)

1. La carriera diplomatica si articola nei gradi stabiliti dalla allegata tabella 1. I funzionari diplomatici esercitano le funzioni del grado in relazione a quanto previsto, per il servizio presso l'Amministrazione centrale, dalle pertinenti disposizioni della presente legge e, per quello presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, dalla tabella 4, allegata alla

(Segue: *Testo del Governo*)

fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 25, comma 1, lettera f).

2. La carriera diplomatica è costituita da un unico ruolo. I funzionari che la compongono possiedono specializzazioni per materia e per area geografica, acquisite nel corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica o in corsi successivi. Le funzioni connesse alle specializzazioni debbono essere esercitate, secondo quanto previsto dal presente articolo, fino al grado di consigliere di legazione incluso.

3. Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato validamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti professionali, intellettuali e di carattere necessari all'esercizio delle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori, i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

4. In sostituzione dei rapporti informativi di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono stabiliti e disciplinati processi di analisi valutative per i funzionari diplomatici di grado inferiore a consigliere di ambasciata, intesi a delineare, anche attraverso interviste di valutazione con gli interessati, articolati profili professionali e attitudinali.

5. Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica. Le promozioni suddette decorrono, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, e dall'articolo 28, comma 1, lettera f).

2. La carriera diplomatica è costituita da un unico ruolo. I funzionari che la compongono possiedono specializzazioni per materia e per area geografica, acquisite, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 28, anche in corsi successivi a quello di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica. Le funzioni connesse alle specializzazioni debbono essere esercitate fino al grado di consigliere di legazione incluso, secondo quanto previsto dal presente articolo.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

6. Le promozioni a consigliere di legazione sono effettuate, una volta all'anno, mediante concorso per titoli di servizio effettuato da apposita commissione. Sono ammessi al concorso i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano: compiuto nove anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica, di cui non meno di cinque nel grado; prestato negli uffici all'estero un periodo di servizio di quattro anni, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari e due nell'esercizio di funzioni della specializzazione; prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero, ivi compreso il servizio militare eventualmente prestato dopo l'accesso alla carriera; trascorso almeno due anni nelle sedi di servizio particolare di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

7. Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate a scelta due volte all'anno tra i consiglieri di legazione compresi per ordine di ruolo nei primi tre quinti dell'organico del grado, che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano: compiuto cinque anni di servizio effettivo nel grado; prestato, in aggiunta ai periodi di servizio previsti per la promozione a consigliere di legazione, un ulteriore periodo di almeno due anni negli uffici all'estero o presso l'Amministrazione centrale, anche non nel grado di appartenenza, nell'esercizio di funzioni della specializzazione.

8. Tutte le promozioni sono conferite con decreto del Ministro e, ad eccezione di quelle per concorso, sono effettuate su designazione della commissione di avanzamento, sentito il parere del consiglio di amministrazione, oppure su designazione del consiglio medesimo qualora, a seguito di motivato parere sfavorevole di quest'ultimo, il Ministro ritenga necessaria una nuova designazione.

9. Le nomine a ministro plenipotenziario di II e I classe e ad ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Le promozioni a consigliere di legazione sono effettuate, una volta all'anno, mediante concorso per titoli di servizio, da apposita commissione. Sono ammessi al concorso i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano: compiuto nove anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica, di cui non meno di cinque nel grado; prestato negli uffici all'estero un periodo di servizio di quattro anni, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari e due nell'esercizio di funzioni della specializzazione; prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero, ivi compreso il servizio militare eventualmente prestato dopo l'accesso alla carriera; trascorso almeno due anni nelle sedi di servizio particolare di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a).

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Le nomine a ministro plenipotenziario di II classe sono effettuate tra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio effettivo nel grado. Alle nomine a ministro plenipotenziario di II e I classe si procede, a seguito del verificarsi di nuove vacanze e comunque almeno una volta all'anno, entro il limite dei posti disponibili.

Art. 20.

(*Trattamento economico*)

1. Ai candidati ammessi al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica è attribuito, per il periodo del corso, il trattamento economico del personale civile dello Stato appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella apicale.

2. Gli stipendi dei funzionari della carriera diplomatica sono stabiliti sulla base dei parametri di cui alla tabella 5, allegata alla presente legge. Il trattamento economico relativo al parametro 100 è pari a quello del dirigente generale. Ferma restando tale equiparazione, ogni variazione del trattamento economico del dirigente generale si estende di diritto agli stipendi del personale indicato nella citata tabella secondo i rapporti in essa previsti. Si applicano la progressione per classi e anzianità periodiche di stipendio, il riconoscimento delle anzianità pregresse e ogni altro trattamento accessorio a carattere generale spettante ai funzionari civili dello Stato appartenenti alla dirigenza.

3. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'Amministrazione centrale compete un'indennità di servizio diplomatico e di rappresentanza, fissata nella misura del 50 per cento dello stipendio iniziale del grado di appartenenza. Nell'anzidetta misura essa è sostitutiva di ogni altra indennità attribuibile in base alle funzioni svolte.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(*Trattamento economico*)

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 21.

(Qualifiche dirigenziali)

1. L'accesso alla qualifica iniziale e a quelle superiori dei ruoli dirigenziali del Ministero è regolato dalla normativa generale vigente.

2. Ai dirigenti amministrativi in servizio presso l'Amministrazione centrale sono attribuiti i compiti di: predisposizione del bilancio, gestione dei capitoli di spesa e applicazione delle norme di contabilità; gestione e amministrazione dei beni di pertinenza dell'Amministrazione; attività giuridico-amministrativa attinente all'interpretazione, applicazione e predisposizione di norme di carattere amministrativo; organizzazione e funzionamento di servizi tecnici. In relazione alle suddette aree di attività, i dirigenti amministrativi sono preposti o assegnati alla Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, a direzioni di settore, uffici o reparti. I dirigenti amministrativi con funzioni di consiglieri ministeriali di vario livello svolgono, per le aree funzionali suindicate, compiti di ispezione, vigilanza, consulenza, analisi e ricerca.

3. In servizio all'estero i dirigenti amministrativi esercitano le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 15, e occupano i posti-funzione di cui alla tabella 2, secondo le corrispondenze in essa indicate. In particolare i dirigenti con funzioni di esperti svolgono attività di consulenza, supervisione e vigilanza sulla gestione del settore amministrativo-contabile dell'ufficio e, se in servizio in una rappresentanza permanente presso organizzazioni internazionali, possono anche essere incaricati dello studio dei problemi amministrativi e di bilancio delle organizzazioni stesse. Se in servizio con funzioni di commissari regionali, essi sono preposti ai servizi amministrativi decentrati, istituiti entro il limite massimo di venti, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 della legge 6

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 24.

(Qualifiche dirigenziali)

1. L'accesso alla qualifica iniziale e a quelle superiori dei ruoli dirigenziali del Ministero, di cui alla allegata tabella 2, è regolato dalla normativa generale vigente.

2. Ai dirigenti amministrativi, di cui al quadro I della allegata tabella 2, in servizio presso l'Amministrazione centrale sono attribuiti i compiti di: predisposizione del bilancio, gestione dei capitoli di spesa e applicazione delle norme di contabilità; gestione e amministrazione dei beni di pertinenza dell'Amministrazione; attività giuridico-amministrativa attinente all'interpretazione, applicazione e predisposizione di norme di carattere amministrativo; organizzazione e funzionamento di servizi tecnici. In relazione alle suddette aree di attività, i dirigenti amministrativi sono preposti o assegnati alla Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, a uffici o reparti. I dirigenti amministrativi con funzioni di consiglieri ministeriali di vario livello svolgono, per le aree funzionali suindicate, compiti di ispezione, vigilanza, consulenza, analisi e ricerca.

3. In servizio all'estero i dirigenti amministrativi esercitano le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 15, occupando i posti-funzione di cui alla allegata tabella 2. In particolare i dirigenti con funzioni di esperti svolgono attività di consulenza, supervisione e vigilanza sulla gestione del settore amministrativo-contabile dell'ufficio e, se in servizio in una rappresentanza permanente presso organizzazioni internazionali, possono anche essere incaricati dello studio dei problemi amministrativi e di bilancio delle organizzazioni stesse. Se in servizio con funzioni di commissari regionali, essi sono preposti ai servizi amministrativi decentrati, istituiti entro il limite massimo di venti, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e curano, nei confron-

(Segue: *Testo del Governo*)

febbraio 1985, n. 15, e curano, nei confronti degli uffici operanti nell'area geografica di competenza, l'espletamento di attività di collaborazione e consulenza in materia amministrativo-contabile, il riscontro delle contabilità e altre attività di supporto, svolgendo altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di competenza ed eventualmente di altre viciniori. In relazione a specifiche esigenze di servizio, essi possono essere incaricati della sovrintendenza ai servizi tecnici.

4. Per esigenze di servizio sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione, ed avuto riguardo alla natura dei compiti che sono loro propri, ai dirigenti amministrativi possono essere conferite, nei limiti del 10 per cento dell'organico complessivo della dirigenza amministrativa, funzioni di direzione in uffici consolari di I categoria.

5. I dirigenti amministrativi possono prestare servizio all'estero in numero non superiore al 50 per cento della dotazione organica complessiva della dirigenza amministrativa.

Art. 22.

(*Qualifiche funzionali*)

1. Le dotazioni organiche previste dalla tabella 3 sono correlate all'adozione di profili professionali specifici per il Ministero nelle aree professionali di cui all'articolo 15, comma 1, che riflettano peculiari fabbisogni funzionali dell'Amministrazione e consentano processi di accorpamento o fungibilità di talune attribuzioni, in connessione con la specificità del servizio all'estero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ti degli uffici operanti nell'area geografica di competenza, l'espletamento di attività di collaborazione e consulenza in materia amministrativo-contabile, il riscontro delle contabilità e altre attività di supporto, svolgendo altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di competenza ed eventualmente di altre viciniori. In relazione a specifiche esigenze di servizio, essi possono essere incaricati della sovrintendenza ai servizi tecnici.

4. Per esigenze di servizio sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione, ed avuto riguardo alla natura dei compiti che sono loro propri, ai dirigenti amministrativi possono essere conferite funzioni di direzione in uffici consolari di I categoria.

5. *Identico.*

Art. 25.

(*Qualifiche funzionali*)

1. Le dotazioni organiche di cui all'articolo 18 sono correlate all'adozione di profili professionali specifici per il Ministero ai sensi del medesimo articolo 18, che riflettano peculiari fabbisogni funzionali dell'Amministrazione e consentano processi di accorpamento o fungibilità di talune attribuzioni, in connessione con la specificità del servizio all'estero.

1-bis. Le dotazioni di qualifica dovranno essere correlate all'esigenza di inquadrare il personale dei ruoli del Ministero nei profili corrispondenti all'attività ed ai compiti previsti per il servizio all'estero, da definire, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, secondo le procedure di

(Segue: *Testo del Governo*)

2. L'accesso alle qualifiche funzionali del Ministero avviene, in relazione ai singoli profili professionali, mediante concorso pubblico per esami. Qualora si tratti di professionalità soggette agli avvicendamenti tra l'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero, è richiesto, oltre alla comprovata conoscenza di almeno una lingua estera, il possesso di una costituzione fisica che permetta di sopportare qualsiasi clima.

3. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura sei mesi ed è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica.

4. Il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in profili professionali delle aree amministrative, inclusa quella della motorizzazione, presta servizio all'estero, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 11, occupando i posti-funzione di cui alla tabella 6. Il personale appartenente ai profili professionali delle aree dell'informatica, delle telecomunicazioni e della cifra può essere destinato ad occupare posti di organico negli uffici all'estero, tenuto conto della tabella 6, secondo quanto disposto dal regolamento.

5. Per particolari esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione, il personale delle qualifiche funzionali direttive può occupare posti di vice console o di capo di vice consolato. Il personale della settima qualifica funzionale può, altresì, essere preposto alle agenzie consolari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in profili professionali secondo le procedure previste dall'articolo 18, comma 2, presta servizio all'estero, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 14, occupando i posti-funzione di cui alla tabella 6, allegata alla presente legge.

4-bis. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti d'attuazione previsti dalla presente legge, sono disciplinate in via transitoria, con norme regolamentari da emanarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, le corrispondenze tra le attuali qualifiche e profili professionali e le funzioni all'estero.

5. Per particolari esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione, il personale delle qualifiche funzionali non inferiori alla settima può occupare posti di vice console o di capo di vice consolato. Il personale della settima qualifica funzionale può, altresì, essere preposto alle agenzie consolari. Il personale della sesta qualifica funzionale, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbia prestato servizio all'estero per almeno sette anni, di cui almeno quattro in sedi

(Segue: Testo del Governo)

Art. 23.

*(Personale assunto a contratto
dagli uffici all'estero)*

1. Il Ministero può assumere, nel limite complessivo di un contingente di 1.900 unità, di cui non meno del 45 per cento con contratto regolato dalla legge locale e fino al 55 per cento con contratto regolato dalla legge italiana, personale a contratto per lo svolgimento di mansioni correlate alle specifiche esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di livelli corrispondenti a quelli del personale del Ministero inquadrato nei profili professionali di qualifica non direttiva delle aree amministrative, inclusa quella della motorizzazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

di servizio particolari ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a), può essere destinato ad occupare posti di agente consolare.

Art. 26.

*(Personale assunto a contratto
dagli uffici all'estero)*

1. Per specifiche esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria, l'Amministrazione degli affari esteri può assumere personale a contratto di cittadinanza straniera o anche italiana purchè residente nel Paese da almeno tre anni. Il contingente complessivo di detto personale non può superare le 1.900 unità.

2. Le assunzioni sono effettuate direttamente dagli uffici all'estero previa autorizzazione del Ministero.

3. L'assunzione di personale di cittadinanza italiana è consentita solo in caso di indisponibilità di personale di ruolo e per mansioni per le quali non sia previsto un pubblico concorso e comunque solo per Paesi da individuarsi all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

3-bis. Nei limiti del contingente massimo di cui al comma 1 viene individuato, entro il primo anno di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, il contingente di unità contrattuali utilizzabili nel periodo di riferimento, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, tenuto conto delle valutazioni del Comitato direzionale di cui all'articolo 10, comma 5, nonché dei criteri individuati dalla Commissione paritetica sui carichi di lavoro istituita ai fini dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare i criteri di assunzione e lo stato giuridico e retributivo del personale a contratto. Tenuto conto dei principi che regolano la legislazione in materia e dell'esigenza di apportare le necessarie innovazioni, le norme dovranno stabilire in particolare:

a) requisiti e modalità, improntati a pubblicità e selettività, per l'assunzione del personale a contratto mediante prove di esame da effettuarsi di norma presso gli uffici all'estero, salvo procedure semplificate per i contrattisti temporanei, non compresi nel contingente di cui al comma 1, e per ipotesi straordinarie di riassunzione presso altri uffici;

b) l'assetto giuridico, retributivo e previdenziale dei contratti non regolati dalla legge locale, tenuto conto dell'esigenza di favorire, anche in rapporto alle situazioni locali, opportuni raccordi o armonizzazioni con quello del personale di ruolo delle qualifiche funzionali in servizio all'estero;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

maggio 1987, n. 266, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero. Il contingente degli impiegati a contratto è ridotto in proporzione al costo connesso all'aumento della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali secondo quanto previsto all'articolo 18.

3-ter. Secondo le modalità previste al comma 3-bis vengono definiti i criteri per la ripartizione delle unità del contingente al fine delle autorizzazioni all'assunzione da parte degli uffici all'estero, anche in relazione al loro regime giuridico rispetto alla legge italiana e a quella locale, tenuto conto della collocazione degli uffici stessi nelle diverse aree geografiche, con riguardo prioritario alle esigenze linguistiche ed a quelle connesse alle condizioni ambientali.

4. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme che adeguino la legislazione in materia per quanto attiene:

a) i requisiti e le modalità, improntati a pubblicità e selettività, per l'assunzione del personale a contratto mediante prove di selezione da effettuarsi di norma presso gli uffici all'estero;

b) le modalità di concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero per la definizione dell'assetto giuridico e previdenziale, nonché dei criteri retributivi, del personale a contratto di cittadinanza italiana, anche assunto in base a particolari disposizioni di legge, tenuto conto dell'esi-

(Segue: *Testo del Governo*)

c) il regime integrativo dei contratti regolati dalla legge locale, da definirsi anche attraverso il ricorso, qualora necessario, agli istituti previsti per la lettera b);

d) disposizioni atte a disciplinare gli sviluppi del regime contrattuale, anche in rapporto a modifiche di cittadinanza;

e) requisiti e modalità di accesso del personale a contratto, attraverso procedure concorsuali specifiche, ad aliquote di posti riservati nei ruoli delle qualifiche funzionali del Ministero.

Art. 24.

(Esperti)

1. Il Ministero può utilizzare nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura, e in casi particolari anche negli uffici centrali, per l'espletamento di incarichi che richiedano specifiche competenze tecniche, ai quali non si possa sopperire con personale dipendente dal Ministero stesso, esperti tratti da persona-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

genza di favorire, anche in rapporto alle situazioni locali, opportuni raccordi o armonizzazioni con quello del personale di ruolo delle qualifiche funzionali in servizio all'estero, nel rispetto dei vincoli posti dagli ordinamenti giuridici locali e dal diritto internazionale;

c) il regime integrativo dei contratti regolati dalla legge locale, da definirsi anche attraverso il ricorso, qualora necessario, a quanto previsto per la lettera b);

soppressa

d) le modalità di concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero per l'individuazione delle tipologie delle mansioni del personale a contratto rispetto a quelle del personale delle qualifiche funzionali e la loro correlazione ai livelli di qualifica di detto personale.

soppressa (*collocata, in diversa formulazione, nel comma 4 dell'articolo 31 del testo proposto dalla Commissione*)

5. Le disposizioni dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si applicano anche per quanto attiene l'assetto normativo del personale a contratto di nazionalità non italiana, nel rispetto dei vincoli posti dagli ordinamenti locali e dal diritto internazionale.

Art. 27.

(Esperti)

1. Per l'espletamento di incarichi che richiedano specifiche competenze tecniche, ai quali non possa sopperire con personale da esso dipendente, il Ministero può utilizzare nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari e, in casi particolari, anche negli uffici centrali, esperti tratti da personale dello Stato o di

(Segue: *Testo del Governo*)

le dello Stato o di enti pubblici con qualifiche dirigenziali o direttive.

(V., in analoga formulazione, il comma 7 del presente articolo).

(V., in diversa formulazione, il comma 8 del presente articolo).

2. Qualora per i suddetti incarichi all'estero non possa farsi ricorso agli esperti di cui al comma 1, il Ministero può utilizzare persone estranee alla Pubblica amministrazione, purchè di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni che sono destinate a svolgere. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trenta ed i sessanta anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile nè dà diritto, alla scadenza, ad indennizzo o liquidazione di alcun genere.

3. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei commi 1 e 2, occupa un posto istituito, sentito il consiglio di amministrazione, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere, ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto, ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

enti pubblici con qualifiche dirigenziali o direttive. Il numero dei suddetti esperti non può essere superiore a centosessanta.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere stabiliti contingenti di esperti destinati a operare nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari nei settori della cooperazione scientifica, agricola, finanziaria e valutaria, doganale, del lavoro, della promozione e degli scambi commerciali od in altri settori per i quali se ne riscontri la necessità. Un contingente di quindici unità è riservato agli esperti linguistici destinati a operare all'estero.

3. *Identico.*

Soppresso (*Collocato, in analoga formulazione, quale comma 5 del presente articolo*).

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 25, primo comma, lettera *a*), 142, 143, 147 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni relative al trattamento economico all'estero per essi previste.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi hanno durata biennale. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purchè, nel complesso, non superino i sei anni e, se interrotti da un intervallo almeno biennale, i dieci anni.

(*V., in analogia formulazione, il comma 5 del presente articolo*).

(*V., in analogia formulazione, il comma 4 del presente articolo*).

6. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

7. Gli esperti che il Ministero può utilizzare a norma del presente articolo non possono, complessivamente, superare il numero di centosessanta.

8. Con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere stabiliti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso (*Collocato, in analogia formulazione, quale comma 6 del presente articolo*).

4. *Identico.*

5. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei commi 1, 2 e 3, occupa un posto istituito, sentito il consiglio di amministrazione, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere, ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto, ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza.

6. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni dell'articolo 28, comma 1, lettera *a*), della presente legge, nonchè degli articoli 142, 143, 147 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni relative al trattamento economico all'estero per essi previste.

7. *Identico.*

Soppresso (*Collocato, in analogia formulazione, quale secondo periodo del comma 1 del presente articolo*).

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 2 del presente articolo*).

(Segue: *Testo del Governo*)

contingenti di esperti destinati a operare nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari nei settori della cooperazione scientifica, agricola, finanziaria e valutaria, doganale, del lavoro od in altri settori per i quali se ne riscontri la necessità. Un contingente di quindici unità è riservato agli esperti linguistici destinati a operare all'estero.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero in virtù di altre disposizioni nè a quello inviato all'estero in missione temporanea.

Art. 25.

(*Norme regolamentari*)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede a determinare:

a) i criteri di identificazione delle sedi disagiate e particolarmente disagiate, incluse le sedi di servizio particolare, nonchè gli effetti della prestazione del servizio in tali sedi per quanto attiene al trattamento di quiescenza e agli avvicendamenti;

b) l'organizzazione, l'articolazione strutturale e l'autonomia funzionale e amministrativa dell'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale;

c) l'organizzazione del concorso-corso per l'accesso alla carriera diplomatica;

d) la disciplina delle analisi valutative per i funzionari diplomatici e le loro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. Restano ferme le normative previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401, con i relativi contingenti aggiuntivi, rispettivamente previsti dall'articolo 11 e dagli articoli 14, commi 6 e 7, e 16 dei citati provvedimenti.

Art. 28.

(*Norme regolamentari*)

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) la disciplina, per i funzionari diplomatici, delle analisi valutative di cui all'arti-

(Segue: *Testo del Governo*)

incidenze sugli avanzamenti e sugli avvicendamenti;

e) le modalità e le condizioni per la destinazione di funzionari diplomatici a coprire posti all'estero, cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, di cui alla tabella 4, nelle sedi di servizio particolare;

f) la identificazione, i criteri di acquisizione e le modalità di impiego delle specializzazioni dei funzionari di grado inferiore a consigliere d'ambasciata;

g) le modalità di svolgimento delle promozioni ai vari gradi della carriera diplomatica;

h) i requisiti richiesti per la preposizione a uffici consolari di I categoria di dirigenti amministrativi e di personale delle qualifiche funzionali direttive, nonché il limite massimo di posti di vice console o capo di vice consolato attribuibili al personale delle qualifiche funzionali direttive;

i) i criteri e le modalità, da stabilirsi di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica, per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e ai profili professionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

colo 22, comma 4, ai fini degli avanzamenti e degli avvicendamenti;

e) le modalità e le condizioni per la destinazione di funzionari diplomatici a coprire posti all'estero, cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, di cui all'allegata tabella 4, nelle sedi di servizio particolare;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) i criteri e le modalità, da stabilirsi di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e ai profili professionali;

l) la composizione della commissione consultiva sul servizio diplomatico che sarà presieduta dal Segretario generale, della quale farà parte il direttore generale del personale e dell'amministrazione e che sarà composta da non meno di 14 membri dei quali la metà eletti con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, nonché le regole di funzionamento e l'ambito entro il quale la commissione può formulare pareri e proposte;

l-bis) i criteri, le forme e le modalità di rappresentanza del personale a contratto di cittadinanza italiana e di altro personale non di ruolo del Ministero che presta servizio presso il medesimo, nell'ambito degli organi collegiali per le deliberazioni e le pronunce relative a materie che interessano il regime giuridico del personale predetto.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 26.

(Indennità di servizio all'estero)

1. L'indennità di servizio è costituita: dall'indennità base di cui alla tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, integrata dalla tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15; dalle maggiorazioni o riduzioni relative ai singoli uffici determinate secondo i coefficienti parziali espressi in percentuali delle indennità base per ogni posto-funzione all'estero, di cui all'allegata tabella 7, e secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui al comma 4. Qualora ricorrano esigenze particolari possono essere fissati coefficienti di sede differenti per i singoli posti di organico di uno stesso ufficio.

2. L'indennità di servizio è aumentata del 20 per cento a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa. Tale aumento non compete nei

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 29.

(Indennità di servizio all'estero)

1. L'indennità di servizio all'estero è costituita: dall'indennità base di cui alla tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, integrata dalla tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15; dalle maggiorazioni o riduzioni relative ai singoli uffici determinate secondo i coefficienti parziali espressi in percentuali delle indennità base per ogni posto-funzione all'estero, stabiliti per il personale della carriera diplomatica e per le qualifiche dirigenziali dalla tabella 7, allegata alla presente legge, e da stabilirsi per il personale delle qualifiche funzionali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero, secondo il principio di adeguamento dei coefficienti stessi e di correlazione delle indennità base ai profili professionali di inquadramento, tenuto conto dei coefficienti previsti dalla citata tabella 7 per il personale della carriera diplomatica e delle qualifiche dirigenziali, nonchè entro il limite degli oneri connessi alla normativa di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, modificabile, in relazione all'aggiornamento nei contenuti dei profili professionali delle relative dotazioni organiche, entro un margine del 5 per cento; da coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui al comma 4. Qualora ricorrano esigenze particolari possono essere fissati coefficienti di sede differenti per i singoli posti di organico di uno stesso ufficio.

2. L'indennità di servizio all'estero è aumentata del 20 per cento a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa. Tale aumento

(Segue: *Testo del Governo*)

casi di nullità, annullamento, separazione giudiziale o consensuale omologata, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati da giudice straniero, anche se non deliberati.

3. All'impiegato capofamiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5 per cento di quella corrispondente al posto-funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede. Al personale non coniugato e a quello che si trovi nelle situazioni elencate al comma 2 spetta, per ogni figlio a carico, un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 7 per cento di quella corrispondente al posto-funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede. Gli aumenti spettanti all'anzidetto personale di cui al comma 2 sono corrisposti al genitore affidatario, se diverso da quello cui l'aumento compete.

4. La commissione permanente di finanziamento, nominata con decreto del Ministro, è composta dal Ministro, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, da due funzionari diplomatici o di qualifica dirigenziale, di cui uno della Direzione generale per il personale e l'amministrazione e uno della Direzione generale per le relazioni culturali, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore della Ragioneria centrale, da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, da un dirigente della Direzione generale del tesoro, da un dirigente del Dipartimento per la funzione pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione giudiziale o consensuale omologata, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati da giudice straniero, anche se non deliberati.

3. All'impiegato coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5 per cento di quella corrispondente al posto-funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede. Al personale non coniugato e a quello coniugato cui non compete l'indennità di cui al comma 2 spetta, per ogni figlio a carico, un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 7 per cento di quella corrispondente al posto-funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede. Gli aumenti spettanti all'anzidetto personale di cui al comma 2 sono corrisposti al genitore affidatario, se diverso da quello cui l'aumento compete.

4. La commissione permanente di finanziamento, nominata con decreto del Ministro, è composta dal Ministro, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, da tre funzionari diplomatici o di qualifica dirigenziale, di cui uno della Direzione generale per le relazioni culturali e uno della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore della Ragioneria centrale, da due dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, da un dirigente della Direzione generale del tesoro, da due dirigenti del Dipartimento per la funzione pubblica.

4-bis. Per ciascun membro della commissione può essere nominato un supplente. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione generale del personale e dell'amministrazione.

4-ter. Ai componenti della commissione, ai supplenti, al segretario ed agli esperti nominati ai sensi del comma 5, è dovuto un

(Segue: *Testo del Governo*)

5. Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza e può invitare rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero, a fornire elementi di valutazione in forma scritta o, eventualmente, orale.

6. Qualora sopravvengano necessità di carattere straordinario non previste sulla base dell'esame annuale della situazione generale delle indennità di servizio, e alle quali si debba far fronte con urgenza, la Commissione permanente di finanziamento formula proposte in ordine alle opportune integrazioni allo stanziamento di bilancio.

Art. 27.

(*Componenti aggiuntive del trattamento economico collegato al servizio all'estero*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a definire e disciplinare le componenti del trattamento economico collegato al servizio all'estero che abbiano carattere aggiuntivo rispetto all'indennità personale. Le norme dovranno stabilire in particolare:

a) la strutturazione di componenti nuove o riqualficate, correlate agli oneri degli avvicendamenti, con specifico riferimento a: un'indennità di richiamo dall'estero, non superiore al 150 per cento dell'indennità di sistemazione; contributi per spese di abitazione dopo il richiamo dall'estero, correlati al parziale bonifico di interessi nei mutui contratti per l'acquisto della prima abitazione nella capitale; contributi al personale in servizio all'estero per le spese scolastiche dei figli, rapportati ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

compenso nelle misure che saranno stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. *Identico.*

6. Qualora sopravvengano necessità di carattere straordinario non previste sulla base dell'esame annuale della situazione generale delle indennità di servizio all'estero, e alle quali si debba far fronte con urgenza, la commissione formula proposte in ordine alle opportune integrazioni allo stanziamento di bilancio.

Art. 30.

(*Componenti aggiuntive del trattamento economico collegato al servizio all'estero*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

una percentuale dell'indennità di servizio mensile del primo segretario; contributi al personale richiamato in Italia dal servizio all'estero, limitatamente al primo biennio, per le spese scolastiche dei figli; un'indennità giornaliera per le missioni all'estero del personale del Ministero in servizio in Italia raccordata all'indennità di servizio all'estero; il pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti per il temporaneo rimpatrio di familiari in relazione a circostanze locali straordinarie;

b) la semplificazione e l'adeguamento delle altre componenti già previste dal precedente ordinamento, inclusi il trattamento economico spettante durante il congedo ordinario e straordinario, il pagamento, una volta all'anno, delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico, la disciplina relativa ai viaggi di trasferimento ed al trasporto degli effetti;

c) disposizioni sull'assistenza sanitaria nelle sedi caratterizzate da carenze di strutture sanitarie e ospedaliere che consentano convenzioni con istituti assicurativi o intese con altri Paesi, soprattutto comunitari, nonché sui criteri di stipulazione di convenzioni con istituti assicurativi per la tutela del personale, in servizio o in missione all'estero, e dei familiari a carico contro rischi connessi alle situazioni ambientali e di servizio locali.

2. L'Amministrazione promuove il raggiungimento di intese internazionali tendenti a disciplinare, su base di reciprocità, la prestazione di attività lavorative all'estero da parte dei coniugi del personale del Ministero in servizio negli uffici all'estero e negli istituti di cultura. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 8, si estende ai coniugi di personale che abbia prestato servizio negli uffici all'estero, sempre che essi abbiano avuto residenza stabile per almeno tre anni nella sede estera, ai sensi dell'articolo 173, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) la semplificazione e l'adeguamento delle altre provvidenze già previste dal precedente ordinamento, inclusi il trattamento economico spettante durante il congedo ordinario e straordinario, il pagamento, una volta all'anno, delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico, la disciplina relativa ai viaggi di trasferimento ed al trasporto degli effetti;

c) *identica.*

2. L'Amministrazione promuove il raggiungimento di intese internazionali tendenti a disciplinare, su base di reciprocità, la prestazione di attività lavorative all'estero da parte dei coniugi del personale del Ministero in servizio negli uffici all'estero e negli istituti di cultura. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 8, si estende ai coniugi di personale che abbia prestato servizio negli uffici all'estero, sempre che essi abbiano avuto residenza stabile per almeno tre anni nella sede estera, ai sensi dell'articolo 173, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 28.

(*Norme transitorie sull'organizzazione e sul personale*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri interessati, gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero sono soppressi e le loro funzioni sono devolute a uffici di altre amministrazioni. Entro lo stesso termine il personale del Ministero addetto agli ispettorati è assegnato a uffici del Ministero o, su sua richiesta, alle amministrazioni alle quali siano attribuite funzioni degli ispettorati stessi.

2. Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 2, 5, 6, 7 e 9, si applicano unicamente al personale che acceda alla carriera diplomatica sulla base delle procedure di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 5. Si applicano in materia al personale della carriera diplomatica in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni del precedente ordinamento.

3. Le nuove disposizioni relative alla durata massima degli incarichi di esperto, di cui all'articolo 24, comma 5, si applicano agli esperti che assumono per la prima volta l'incarico dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere indetti con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

(*Norme transitorie sull'organizzazione e sul personale*)

1. *Identico.*

2. Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 22, commi 2, 5, 6, 7 e 9, si applicano unicamente al personale che acceda alla carriera diplomatica sulla base delle procedure di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5. Si applicano in materia al personale della carriera diplomatica in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni del precedente ordinamento.

2-bis. All'inquadramento del personale in servizio nei profili professionali previsti dall'articolo 25, comma 1-bis, si provvede, sulla base della corrispondenza tra le attribuzioni di detti profili professionali e quelle derivanti dalle attività attualmente previste per il servizio all'estero, mediante una commissione paritetica appositamente costituita e composta, per la parte pubblica, dai rappresentanti del Ministro, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero.

3. Le nuove disposizioni relative alla durata massima degli incarichi di esperto, di cui all'articolo 27, comma 4, si applicano agli esperti che assumono per la prima volta l'incarico dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel primo anno di applicazione della presente legge e nell'ambito delle vacanze

(Segue: *Testo del Governo*)

corsi riservati al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali del Ministero per l'accesso a qualifiche superiori o ad aree professionali diverse da quelle di appartenenza, che siano motivati da esigenze funzionali di impiego e valorizzazione di particolari professionalità, anche in relazione agli sviluppi applicativi della normativa vigente sugli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, tenuto conto, altresì, dell'adozione dei profili professionali specifici per il Ministero. La identificazione dei concorsi, la determinazione del numero dei posti riservati per gli stessi, i requisiti di partecipazione e i criteri di espletamento saranno stabiliti con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Con le stesse modalità ed entro lo stesso periodo annuale di prima applicazione possono essere stabilite procedure di inquadramento in determinati profili professionali dei ruoli del Ministero di personale comandato o distaccato di altre amministrazioni, nonchè procedure concorsuali specifiche per l'inquadramento, in via eccezionale, in profili professionali dei ruoli del Ministero di personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio a diverso titolo presso l'Amministrazione centrale da almeno un anno.

5. Anche in relazione a quanto disposto dal comma 4, il Ministero potrà procedere, nel primo anno di applicazione della presente legge, a bandire concorsi pubblici

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di posti nelle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del Ministero, possono essere emanate norme per indire concorsi riservati al personale inquadrato in tali qualifiche per l'accesso a qualifiche superiori o ad aree professionali diverse da quelle di appartenenza, che siano motivati da esigenze funzionali di impiego e valorizzazione di particolari professionalità, anche in relazione agli sviluppi applicativi della normativa vigente sugli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, tenuto conto, altresì, dell'adozione di profili professionali specifici per il Ministero. La identificazione dei concorsi, la determinazione del numero dei posti riservati per gli stessi, i requisiti di partecipazione ed i criteri di espletamento saranno stabiliti con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Con le stesse modalità verranno disciplinati requisiti e procedure di concorso specifici per aliquote di posti vacanti nei ruoli del Ministero riservate al personale a contratto di nazionalità italiana in servizio alla data del 1° gennaio 1991.

5. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401, con le stesse modalità di cui al comma 4 del presente articolo, entro lo stesso periodo annuale di prima applicazione e, comunque, nel limite del 20 per cento dei posti vacanti, sono stabilite procedure di inquadramento in determinati profili professionali dei ruoli del Ministero di personale che, alla data del 1° gennaio 1991, abbia prestato servizio da almeno tre anni a titolo di comando o distacco da altre amministrazioni nonchè nelle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro.

6. Anche in relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, il Ministero potrà procedere, nel primo anno di applicazione della presente legge, a bandire concorsi

(Segue: *Testo del Governo*)

entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili negli organici di qualifica al momento della data di entrata in vigore della legge stessa.

6. Il personale delle qualifiche funzionali in servizio all'estero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupi un posto-funzione diverso da quello previsto secondo le disposizioni della legge stessa può essere mantenuto nel posto ricoperto fino a tre anni, sempre che non sia istituito o si renda comunque disponibile nello stesso ufficio all'estero un posto-funzione corrispondente.

7. Le nuove disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, decorrono dal secondo anno di applicazione della presente legge. Il personale in servizio all'estero, che, per effetto delle disposizioni della presente legge, percepirebbe un'indennità personale inferiore, anche in ordine a singole componenti, a quella precedentemente in godimento, mantiene l'indennità più favorevole, finchè continui a prestare servizio nella stessa sede e per un periodo comunque non superiore a due anni.

8. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga funzioni consolari di direzione o di collaborazione, senza rivestire la qualifica o essere in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge per lo svolgimento delle suddette funzioni, può essere mantenuto nel posto occupato per un periodo massimo di tre anni.

9. Con il regolamento di cui all'articolo 25 sono stabiliti opportuni raccordi tra le disposizioni della presente legge e le normative finora vigenti per il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e ispettore superiore della carriera direttiva amministrativa e per quello del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pubblici entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili negli organici di qualifica al momento della data di entrata in vigore della legge stessa.

7. *Identico.*

8. Gli effetti economici delle disposizioni di cui all'articolo 29 avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 1993, fatte salve le nuove disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, che decorrono dal 1° gennaio 1994. Il personale in servizio all'estero che, per effetto delle disposizioni della presente legge, percepirebbe un'indennità personale inferiore, anche in ordine a singole componenti, a quella precedentemente in godimento, mantiene l'indennità più favorevole, finchè continui a prestare servizio nella stessa sede e per un periodo comunque non superiore a due anni.

9. *Identico.*

10. Con il regolamento di cui all'articolo 28 sono stabiliti opportuni raccordi tra le disposizioni della presente legge e le normative finora vigenti per il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e ispettore superiore della carriera direttiva amministrativa e per quello del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 29.

(Oneri finanziari)

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 329.994 milioni a regime.

2. All'onere relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, valutato, rispettivamente, in lire 55.793 milioni, in lire 83.516 milioni e in lire 120.634 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 31-bis.

(Aspettativa del coniuge)

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1980, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Il tempo trascorso in aspettativa, concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è ammesso a riscatto, ad istanza degli interessati, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, con le modalità di cui agli articoli 14, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032».

Art. 31-ter.

(Partecipazione ad organi collegiali)

1. La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti dalla presente legge non comporta diritto ad indennità, ad esclusione di quella di cui all'articolo 29.

Art. 32.

(Oneri finanziari)

1. La spesa a regime derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 329.412 milioni a decorrere dall'anno 2013.

2. Agli oneri relativi agli anni 1992, 1993 e 1994, valutati rispettivamente in lire 9.060 milioni, in lire 70.947 milioni e in lire 107.959 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

(Segue: *Testo del Governo*)

affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

(*Abrogazione di norme; materie non disciplinate dalla presente legge*)

1. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Resta fermo l'articolo 48, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono abrogati gli articoli 4 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e le norme incompatibili con la presente legge, inclusi in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 16 febbraio 1980, e successive modificazioni, e i quadri A, B, C e D della tabella II dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. A decorrere dall'anno 1995, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con le maggiori entrate derivanti dagli adeguamenti periodici, secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1983, n. 185, dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari che saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. A decorrere dall'anno 1995, le immisioni in servizio delle unità di personale, previste in aumento dalle tabelle organiche, saranno annualmente determinate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti delle corrispondenti maggiori entrate di cui al comma 3.

5. *Identico.*

Art. 33.

(*Materie non disciplinate dalla presente legge; abrogazione di norme*)

1. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Resta fermo l'articolo 48, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le dotazioni organiche previste dalle tabelle A e B della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per l'area della promozione culturale, mantengono carattere aggiuntivo rispetto a quelle della tabella 2 allegata alla presente legge e di cui all'articolo 18, commi 2 e 2-bis.

(*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 5 del presente articolo*).

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, il comma 4 del presente articolo).

3. Fino alla data di entrata in vigore delle norme delegate e all'emanazione dei regolamenti e di altre pertinenti norme di esecuzione previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi, per le materie che saranno così disciplinate, le disposizioni del precedente ordinamento.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme generali. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e, limitatamente al personale destinatario ed in correlazione con le norme della presente legge, degli accordi da essa derivanti.

(V., in diversa formulazione, il secondo periodo del comma 2 del presente articolo).

5. Il Governo è delegato ad emanare con decreto avente valore di legge ordinaria, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni contenute nella legge stessa, di quelle che restano in vigore ai sensi del comma 1 e delle norme da emanarsi in forza di delega, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme generali. Si applicano in particolare le disposizioni della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè, nell'ambito proprio di applicazione, degli accordi da essa derivati.

4. *Identico.*

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 3 del presente articolo.*)

5. Sono abrogati gli articoli 4 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e le norme incompatibili con la presente legge, inclusi in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 16 febbraio 1980, e successive modificazioni, i quadri A, B, C e D della tabella II dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 31.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

(*Entrata in vigore*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 15, comma 2)

CARRIERA DIPLOMATICA

Grado	Organico
Ambasciatore	25
Inviato straordinario e ministro plen. di I classe	75
Inviato straordinario e ministro plen. di II classe	132
Consigliere di ambasciata	280
Consigliere di legazione	337
Primo segretario di legazione e segretario di legazione ..	411
	<hr/>
	1.260

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 1

(prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera a)

CARRIERA DIPLOMATICA

Identica.

(Segue: Testo del Governo)

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 15, comma 2)

TABELLA ORGANICA DEI DIRIGENTI

LIVELLO DI FUNZIONE	QUALIFICA	ORGANICO DI QUALIFICA	FUNZIONE
---------------------------	-----------	-----------------------------	----------

QUADRO I. - *Dirigenti amministrativi*

			Interno	Estero
C	Dirigente generale	5	Direttore centrale Direttore di settore Consigliere ministeriale	Commissario regionale capo Esperto amministrativo capo
D	Dirigente superiore	21	Direttore di settore Capo ufficio Consigliere ministeriale aggiunto	Primo commissario regionale Esperto amministrativo
E	Primo dirigente	44	Capo reparto Vice consigliere ministeriale	Commissario regionale Esperto amministrativo aggiunto

QUADRO II. - *Dirigenti per la ricerca storico-diplomatica*

D	Dirigente superiore	1	Esperto capo nella ricerca storico-diplomatica
E	Primo dirigente	1	Esperto superiore nella ricerca storico-diplomatica

QUADRO III. - *Dirigenti di biblioteca*

E	(1) Primo dirigente	1	Direttore della biblioteca
---	---------------------	---	----------------------------

QUADRO IV. - *Dirigente esperto in crittografia*

E	(1) Primo dirigente	1	Esperto capo in crittografia
---	---------------------	---	------------------------------

QUADRO V. - *Dirigente esperto in informatica*

D	Dirigente superiore	1	Esperto capo in informatica
E	Primo dirigente	2	Esperto superiore in informatica

QUADRO VI. - *Dirigente esperto in interpretariato e traduzioni*

D	Dirigente superiore	1	Esperto capo in interpretariato e traduzioni
E	Primo dirigente	1	Esperto superiore in interpretariato e traduzioni

(1) Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica compete il trattamento economico del dirigente superiore.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA 2

(prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera b)

TABELLA ORGANICA DEI DIRIGENTI

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 3
(prevista dall'articolo 15, comma 2)

TABELLA ORGANICA DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

	Organico
Nona qualifica funzionale	40
Ottava qualifica funzionale	175
Settima qualifica funzionale	620
Sesta qualifica funzionale	1.820
Quinta qualifica funzionale	2.900
Quarta qualifica funzionale	888
Terza qualifica funzionale	45
Seconda qualifica funzionale	12
	6.500

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppressa

(Segue: *Testo del Governo*)TABELLA 4
(prevista dall'articolo 19, comma 1)CARRIERA DIPLOMATICA
CORRISPONDENZA TRA GRADI E FUNZIONI ALL'ESTERO

Gradi	Funzioni
Ambasciatore	Capo di rappresentanza diplomatica
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe	Capo di rappresentanza diplomatica. Ministro presso rappresentanza diplomatica
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe	Capo di rappresentanza diplomatica. Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di consolato generale di I classe
Consigliere di ambasciata	Capo di rappresentanza diplomatica (**). Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di consolato generale. Console generale aggiunto presso consolato generale di I classe (*)
Consigliere di legazione	Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*). Console presso consolato generale di I classe (*). Capo di consolato di I classe
Primo segretario di legazione	Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di consolato. Console aggiunto presso consolato generale di I classe o console presso consolato generale (*)
Segretario di legazione	Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di vice consolato. Primo vice console presso consolato generale di I classe o consolato generale (*)

(*) Anche per i settori di specializzazione. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con la indicazione del settore di impiego.

(**) Limitatamente alle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 4
(prevista dall'articolo 22, comma 1)

CARRIERA DIPLOMATICA
CORRISPONDENZA TRA GRADI E FUNZIONI ALL'ESTERO

Identica.

(*) *Identica.*

(**) Limitatamente alle condizioni previste dall'articolo 14, comma 4.

(Segue: Testo del Governo)

TABELLA 5
(prevista dall'articolo 20, comma 2)

CARRIERA DIPLOMATICA
TRATTAMENTO ECONOMICO

Grado	Parametro
Ambasciatore	137
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe	123
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe	100
Consigliere di ambasciata	84
Consigliere di legazione	71
Primo segretario di legazione	60
Segretario di legazione	51

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 5
(prevista dall'articolo 23, comma 2)

CARRIERA DIPLOMATICA
TRATTAMENTO ECONOMICO

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 6
(prevista dall'articolo 22, comma 4)

**QUALIFICHE FUNZIONALI
CORRISPONDENZA TRA QUALIFICHE E FUNZIONI ALL'ESTERO**

Qualifiche funzionali	Funzioni (*)
Nona qualifica	Commissario amministrativo capo
Ottava qualifica	Primo commissario amministrativo (**) Commissario amministrativo
Settima qualifica	Commissario amministrativo aggiunto (**) Vice Commissario amministrativo
Sesta qualifica	Cancelliere capo (**) Cancelliere principale
Quinta qualifica	Coadiutore superiore (**) Coadiutore principale
Quarta qualifica (***)	Commesso capo (**), autista capo (**) commesso, autista

(*) L'indicazione della funzione è integrata con quella dell'area professionale corrispondente al profilo di appartenenza.

(**) Il posto-funzione di livello più elevato è attribuito al personale in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero; i primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove e a quattro anni per posti istituiti nelle sedi di servizio particolare di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a). Per il personale delle aree dell'informatica e delle telecomunicazioni non è richiesta l'anzianità minima di servizio all'estero.

(***) I posti-funzione di autista capo e di autista sono attribuiti al personale appartenente ai profili dell'area della motorizzazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 6

(prevista dall'articolo 25, comma 4)

QUALIFICHE FUNZIONALI
CORRISPONDENZA TRA QUALIFICHE E FUNZIONI ALL'ESTERO

Identica.

(*) *Identica.*

(**) Il posto-funzione di livello più elevato è attribuito al personale in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero; i primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove e a quattro anni per posti istituiti nelle sedi di servizio particolare di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*). Per il personale delle aree dell'informatica e delle telecomunicazioni non è richiesta l'anzianità minima di servizio all'estero.

(***) *Identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)TABELLA 7
(prevista dall'articolo 26, comma 1)COEFFICIENTI PARZIALI PER IL CALCOLO
DELLE INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO

Posto-funzione	Coefficiente parziale
Capo di rappresentanza diplomatica	22,80%
Ministro presso rappresentanza diplomatica	43,89%
Capo di consolato generale di I classe	46,46%
Ministro consigliere	43,89%
Capo di consolato generale	46,46%
Primo consigliere o console generale aggiunto presso consolato generale di I classe	46,46%
Consigliere o console presso consolato generale di I classe o capo di consolato di I classe	46,46%
Capo di consolato	48,09%
Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di I classe	48,09%
Capo di vice consolato	50,13%
Secondo segretario o primo vice console	50,13%
Vice console	52,83%
Agente consolare	55,30%
Esperto amministrativo capo o commissario regionale capo	46,46%
Esperto amministrativo o primo commissario regionale ..	46,46%
Esperto amministrativo aggiunto o commissario regionale	39,29%
Commissario amministrativo capo (*)	37,28%
Primo commissario amministrativo	37,27%
Commissario amministrativo	40,31%
Commissario amministrativo aggiunto	45,00%
Vice commissario amministrativo	47,92%
Cancelliere capo	53,73%
Cancelliere principale	55,65%
Coadiutore superiore	67,03%
Coadiutore principale	64,32%
Commesso capo e autista capo	76,47%
Commesso e autista	79,03%

(*) Indennità mensile lorda: lire 238.000.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA 7
(prevista dall'articolo 29, comma 1)

COEFFICIENTI PARZIALI PER IL CALCOLO
DELLE INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO

Posto-funzione	Coefficiente parziale
Capo di rappresentanza diplomatica	22,80%
Ministro presso rappresentanza diplomatica	43,89%
Capo di consolato generale di I classe	46,46%
Ministro consigliere	43,89%
Capo di consolato generale	46,46%
Primo consigliere o console generale aggiunto presso consolato generale di I classe	46,46%
Consigliere o console presso consolato generale di I classe o capo di consolato di I classe	46,46%
Capo di consolato	48,09%
Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di I classe	48,09%
Capo di vice consolato	50,13%
Secondo segretario o primo vice console	50,13%
Vice console	52,83%
Esperto amministrativo capo o commissario regionale capo	46,46%
Esperto amministrativo o primo commissario regionale ..	46,46%
Esperto amministrativo aggiunto o commissario regionale	39,29%